



**UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA
VALLECAMONICA**

Ponte di Legno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine – Monno

Provincia di Brescia

**Regolamento
dei controlli interni**

(ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174
convertito nella Legge 7 dicembre 2012 n. 213)

Approvato con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 07 del 22 maggio 2013

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

Sommario

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA VALLECAMONICA.....	1
Ponte di Legno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine – Monno.....	1
REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI.....	3
Capo I – PRINCIPI GENERALI.....	5
Art. 1 Principi generali e finalità.....	5
Art. 2 – Sistema dei controlli interni	5
Art. 3 – Finalità dei controlli	6
Art. 4 - Unità di controllo	6
Art. 5 – Controllo preventivo e successivo	7
CAPO II.....	8
CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE	8
Art. 6 - Il controllo preventivo di regolarità amministrativa	8
Art. 7 – Controllo preventivo di regolarità contabile	9
Art. 8 – Sostituzioni	10
CAPO III.....	11
CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA.....	11
Art. 9 – Il controllo successivo di regolarità amministrativa	11
Art. 10 - Composizione dell' ufficio unico associato	11
Art. 11 - Funzionamento dell'Ufficio Unico Associato	11
Art. 12 - Competenze dell'ufficio unico	12
Art. 13 – Gli atti sottoposti a controllo.....	12
Art. 14 – Parametri di riferimento	13
Art. 15 – Risultato del controllo.....	13
Art. 16 – Principi etici generali della revisione aziendale applicabili	14
CAPO IV - CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI.....	15

Art. 17 – Direzione e coordinamento	15
Art. 18 – Ambito di applicazione.....	15
Art. 19 – Fasi del controllo.....	16
Art. 20 – Esito negativo	16
CAPO IV – IL CONTROLLO DI GESTIONE	17
Art. 21 - Finalità del controllo di gestione.....	17
Art. 22 - Struttura operativa del controllo di gestione	17
Art. 23 - Oggetto del controllo di gestione.....	18
Art. 24 - Fasi del controllo di gestione	18
Art. 25 - Modalità di rilevazione dei dati	18
Art. 26 - Referto del controllo di gestione	19
Art. 27 - Rinvio	19
Art. 28 - Entrata in vigore e rinvii.....	19

Capo I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Principi generali e finalità

1. Il presente regolamento disciplina in modo integrato, in attuazione dell'articolo 3 del decreto legge 174/2012, il sistema dei controlli interni dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica, così come previsti dagli articoli 147 e seguenti del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le norme del presente regolamento sono integrative ed attuative rispetto alla disciplina generale sui controlli interni contenuta nelle norme statali e comportano l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso.
3. Le attività di controllo interno sono finalizzate al miglioramento della qualità della attività amministrativa, anche attraverso il raggiungimento di livelli di efficienza, efficacia ed economicità più elevati.
4. I controlli vengono svolti nel rispetto del principio di autotutela, che impone all'Amministrazione il potere - dovere di riesaminare la propria attività e i propri atti, con lo scopo di eliminare eventuali errori o rivedere le scelte fatte, al fine di prevenire o porre fine a conflitti, potenziali o in atto, nel pieno e continuo perseguimento dell'interesse pubblico.
5. L'Unione dei Comuni può svolgere l'analisi d'impatto della regolamentazione per valutare, anche nella fase di proposta, gli effetti sui cittadini, sulle imprese e sulla propria organizzazione, dei propri atti normativi e amministrativi generali, compresi gli atti di programmazione e pianificazione, con particolare riferimento alla semplificazione amministrativa.

Art. 2 – Sistema dei controlli interni

1. Il sistema dei controlli interni obbligatori dell'Unione dei Comuni si compone di:
 - a) controllo di regolarità amministrativa e contabile;
 - b) controllo di gestione;
 - c) controllo degli equilibri finanziari.
2. È facoltà dell'ente effettuare, anche per un circoscritto arco temporale, laddove ne ravvisasse necessità e presupposti il controllo strategico.
3. Gli organi politici, nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, garantiscono la necessaria autonomia ed indipendenza al Segretario ed ai Responsabili dei servizi nell'espletamento delle loro funzioni di controllo.

4. Il sistema dei controlli interni si inserisce organicamente nell'assetto organizzativo dell'ente e si svolge in sinergia con gli strumenti di pianificazione e programmazione adottati. Questi ultimi sono redatti in modo tale da consentire il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 147 del decreto legislativo n. 267/2000 nei limiti dell'applicabilità all'Unione dei Comuni, in ragione della consistenza demografica.

Art. 3 – Finalità dei controlli

1. Il **controllo di regolarità amministrativa e contabile** ha lo scopo di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il **controllo di gestione** ha lo scopo di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare anche mediante tempestivi interventi correttivi il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.
3. Il **controllo sugli equilibri finanziari** ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.
4. Il **controllo strategico** ha lo scopo di valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
5. Il sistema dei controlli interni, con particolare riferimento a quello di regolarità amministrativa, costituisce strumento di supporto nella prevenzione del fenomeno della corruzione.

Art. 4 - Unità di controllo

1. Le attività di controllo vengono esperite in maniera integrata da un'apposita unità preposta, denominata "unità di controllo", cui partecipano il Segretario dell'ente con ruolo di direzione e coordinamento, i Responsabili dei servizi, il nucleo di valutazione, l'Organo di revisione contabile.
2. Le attività vengono esercitate secondo quanto previsto dal presente regolamento e dall'atto organizzativo.
3. Il programma delle attività di controllo dovrà essere coordinato con il piano di prevenzione della corruzione di cui alla Legge n. 190/2012.
4. I report delle varie tipologie di controllo interno sono trasmessi ai Responsabili di servizio, all'Organo di revisione, al nucleo di valutazione, alla Giunta esecutiva, e pubblicati sul sito internet dell'ente.

5. Gli esiti dei controlli interni sono utilizzati ai fini della valutazione del personale dipendente.

Art. 5 – Controllo preventivo e successivo

1. Il controllo è preventivo quando si svolge nelle fasi di formazione dell'atto che vanno dall'iniziativa all'integrativa dell'efficacia che si conclude, di norma, con la pubblicazione.

2. Il controllo è successivo quando si svolge dopo che si è conclusa anche l'ultima parte dell'integrazione dell'efficacia, di norma, la pubblicazione.

CAPO II

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 6 - Il controllo preventivo di regolarità amministrativa

1. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione di giunta e di assemblea, il Responsabile del servizio competente per materia, avuto riguardo all'iniziativa o all'oggetto della proposta, esercita il controllo di regolarità amministrativa con il *parere* di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 49 del TUEL¹.
2. Su ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il *parere* in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato². In esso viene verificata la conformità dell'atto amministrativo ai criteri, alle regole tecniche, alla normativa di settore, ai principi di carattere generale dell'ordinamento e di buona amministrazione, nonché la rispondenza agli obiettivi dell'ente e il rispetto delle procedure.
3. La giunta ed l'assemblea possono discostarsi dalle risultanze del parere di regolarità tecnica sulla base di argomentate motivazioni che devono essere esplicitate nel testo del provvedimento.
4. Il parere di regolarità tecnica è richiamato nel testo delle deliberazione e inserito anche mediante allegazione al verbale della stessa.
5. Per ogni altro atto amministrativo, il Responsabile del servizio precedente esercita il controllo preventivo di regolarità amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il provvedimento.

¹ Il paragrafo 7 del Principio Contabile Numero 2 per gli enti locali deliberato il 18 novembre 2008 dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali istituito presso il Ministero dell'Interno recita: "i dirigenti e i Responsabili degli uffici e dei servizi, negli enti privi di personale di qualifica dirigenziale, sono direttamente Responsabili, in via esclusiva, della correttezza amministrativa, dell'efficienza, dei risultati della gestione e del raggiungimento degli obiettivi formulati negli strumenti di programmazione di cui al sistema di bilancio".

² Previsione dell'articolo 49 del TUEL nella nuova formulazione del DL 174/2012: "Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione".

Art. 7 – Controllo preventivo di regolarità contabile

1. Su ogni proposta di deliberazione che comporti riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, deve sempre essere richiesto il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile³. Nel caso in cui la deliberazione non comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, il Responsabile del Servizio Finanziario ne rilascia attestazione.
2. Il parere di regolarità contabile è richiamato nel testo della deliberazione e inserito anche mediante allegazione nel verbale della stessa.
3. Nella formazione delle determinazioni, e di ogni altro atto che comporti impegno contabile di spesa, ai sensi degli articoli 151 comma 4 e 183 comma 9 del TUEL⁴, il Responsabile del Servizio Finanziario nell'esercizio del controllo di regolarità contabile dovrà attestare la copertura finanziaria mediante l'apposizione del *visto*.
4. Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è inserito anche mediante allegazione nel provvedimento cui si riferisce.
5. Tale attività di controllo verifica:
 - a) la disponibilità dello stanziamento di bilancio;
 - b) la corretta imputazione;
 - c) l'esistenza del presupposto;
 - d) l'esistenza dell'impegno di spesa;
 - e) la conformità alle norme fiscali;
 - f) il rispetto delle competenze;
 - g) il rispetto dell'ordinamento contabile;
 - h) il rispetto del regolamento di contabilità;
 - i) la mancanza di conseguenze negative sugli equilibri di bilancio e sul patto di stabilità;

³ Previsione dell'articolo 49 del TUEL rimosso dal DL 174/2012. Il paragrafo 65 del *Principio Contabile Numero 2* deliberato il 18 novembre 2008 dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali istituito presso il Ministero dell'Interno già prevedeva che “*qualsiasi provvedimento che comportasse, nell'anno in corso ed in quelli successivi, impegno di spesa o altri aspetti finanziari, fosse sottoposto al parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario*”.

⁴ Articolo 151 comma 4 TUEL: “I provvedimenti dei Responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”. Articolo 183 comma 9: “Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali i Responsabili dei servizi assumono atti di impegno. A tali atti, da definire «determinazioni» e da classificarsi con sistemi di raccolta che individuano la cronologia degli atti e l'ufficio di provenienza, si applicano, in via preventiva, le procedure di cui all'articolo 151, comma 4”.

- j) l'accertamento dell'entrata;
- k) la copertura nel bilancio pluriennale;
- l) la regolarità della documentazione;
- m) gli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica

6. Le risultanze di questa forma di controllo sono contenute nel testo del provvedimento. La giunta e l'assemblea possono discostarsi dalle risultanze del parere di regolarità contabile sulla base di argomentate motivazioni.

7. Al controllo di regolarità contabile può partecipare l'Organo di revisione contabile, che verifica le attività di controllo svolte dal Responsabile.

Art. 8 – Sostituzioni

1. Nel caso in cui il Responsabile del servizio sia assente o temporaneamente impedito, i pareri di regolarità tecnica, contabile e l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria sono rilasciati dal Segretario dell'Unione, salvo che nel provvedimento di nomina sia indicato altro soggetto designato a sostituirlo.

2. Qualora l'ente sia privo di Responsabili dei servizi i pareri di regolarità tecnica, contabile e l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria sono espressi dal Segretario dell'Unione, in relazione alle sue competenze.

CAPO III

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Art. 9 – Il controllo successivo di regolarità amministrativa

1. L'Unione dei Comuni, nell'ambito dell'esercizio in forma associata delle funzioni comunali obbligatorie dei Comuni alla stessa associati, mediante apposita convenzione stipulata ai sensi dell'art. 30 del TUEL, istituisce l'“Ufficio Unico Associato per il Controllo Interno”, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 200, n. 267.
2. Fino alla costituzione dell'Ufficio Unico Associato per il Controllo Interno le attività di controllo successivo previste dal presente Capo sono svolte dal Segretario dell'Unione che può avvalersi della collaborazione di uno o più Responsabili di Servizi ed eventualmente di professionalità esterne all'ente.
3. La convenzione suddetta dovrà contenere le disposizioni minime contenute nel presente Capo.
4. L'Ufficio opera in posizione di autonomia funzionale nel rispetto dei compiti attribuiti dalla legge e dal regolamento sui controlli adottato da ciascun ente associato.
5. L'Ufficio Unico Associato per il Controllo Interno opera sotto la direzione del Segretario dell'Unione, sentiti i Responsabili di servizio.
6. L'Ufficio Unico Associato per il Controllo Interno può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio, qualora ne ravvisi la necessità.

Art. 10 - Composizione dell' ufficio unico associato

1. L'Ufficio Unico Associato per il Controllo Interno è composto dai Segretari comunali/generali dei Comuni associati e da almeno due funzionari apicali.

Art. 11 - Funzionamento dell'Ufficio Unico Associato

1. Il funzionamento dell'Ufficio Unico Associato per il Controllo Interno è demandato alla convenzione istitutiva e ad un apposito regolamento organizzativo approvato dalla Giunta esecutiva.
2. L'Ufficio Unico Associato per il Controllo Interno svolge i seguenti compiti:
 - a) si riunisce per l'esercizio dell'attività di controllo, di regola ogni sei mesi e comunque ogni volta che lo ritenga opportuno;
 - b) redige una relazione contenente i risultati dell'attività di controllo, ai sensi degli artt. 147bis, comma 3, del TUEL;
 - c) intrattiene i necessari rapporti con gli organi dei Comuni associati.

4. L'Ufficio Unico Associato per il Controllo Interno si avvale presso ciascun Comune degli uffici e del personale messo a disposizione per l'esercizio della sua funzione.

Art. 12 - Competenze dell'ufficio unico

1. L'Ufficio Unico Associato per il Controllo Interno, ai sensi dell'art. 147bis comma 2, del TUEL, effettua il controllo successivo di regolarità amministrativa, garantendo la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

2. Per controllo successivo si intende il controllo effettuato, di norma, dopo la pubblicazione dell'atto.

3. Ai fini del presente convenzione, si intendono per:

- a) *legittimità*: l'immunità degli atti da vizi o cause di nullità, che ne possano compromettere l'esistenza, la validità o l'efficacia;
- b) *regolarità*: l'adozione degli atti nel rispetto dei principi, delle disposizioni e delle regole generali che presiedono la gestione del procedimento amministrativo;
- c) *correttezza*: il rispetto delle regole e dei criteri che presiedono le tecniche di redazione degli atti amministrativi.

4. Per il conseguimento delle finalità di cui sopra, gli uffici degli enti associati sono tenuti a predisporre e mettere a disposizione dell'Ufficio Unico Associato tutte le informazioni e la documentazione necessaria (regolamenti, deliberazioni, stampati, referti, pareri, ecc.).

5. L'Ufficio Unico Associato per il Controllo Interno, per lo svolgimento dei suoi compiti, ha accesso ai documenti amministrativo-contabili e può chiedere sulle questioni di competenza, oralmente e per iscritto, elementi di valutazione, nonché disporre accertamenti funzionalmente diretti all'attività di verifica.

Art. 13 – Gli atti sottoposti a controllo

1. Sono sottoposti al controllo di regolarità in fase successiva le determinazioni di impegno, i contratti e gli altri atti amministrativi (deliberazioni, concessioni, autorizzazioni, cedolini paghe, ecc.).

2. Le tecniche di campionamento e la tipologia degli atti da assoggettare a verifica sono definite annualmente con atto organizzativo dell'Ufficio Unico Associato tenendo conto di quanto previsto nel piano anticorruzione di cui alla L.190/2012 adottato dagli enti associati. L'atto di organizzazione viene trasmesso, entro 5 gg dall'adozione, ai Comuni associati.

Art. 14 – Parametri di riferimento

1. Ai fini dello svolgimento del controllo di regolarità amministrativa in fase successiva, la verifica circa la legittimità, la regolarità e la correttezza degli atti e dell'attività è svolta facendo riferimento a:

- a) normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di procedimento amministrativo;
- b) normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di pubblicità e accesso agli atti;
- c) normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali di settore;
- d) normativa in materia di trattamento dei dati personali;
- e) normativa e disposizioni interne dell'Ente (Statuto, regolamenti, delibere, direttive ecc.);
- f) sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità;
- g) motivazione dell'atto;
- h) correttezza e regolarità, anche con riferimento al rispetto dei tempi e dei termini, del procedimento;
- i) coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da perseguire;
- j) osservanza delle regole di corretta redazione degli atti amministrativi;
- k) comprensibilità del testo.

Art. 15 – Risultato del controllo

1. Conclusa l'attività di controllo, l'Ufficio Unico Associato per il Controllo Interno redige una breve relazione, contenente i risultati del controllo. La relazione può contenere anche suggerimenti e proposte operative finalizzate a migliorare la qualità degli atti prodotti dall'Ente, proponendo anche modifiche regolamentari, procedurali o di prassi.

2. Entro dieci giorni dalla chiusura della verifica, il Segretario trasmette la relazione ai Comuni associati.

3. I risultati del controllo di regolarità amministrativa sono utilizzati anche ai fini della valutazione del personale dipendente.

Art. 16 – Principi etici generali della revisione aziendale applicabili

Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile è svolto secondo i principi etici generali della revisione aziendale in quanto applicabili agli enti locali⁵.

⁵ I principi etici generali della “revisione aziendale” sono stati estrapolati dalle lezioni del “corso di revisione aziendale 2004-2005” del Professor Fabio Fortuna, Università G. D’Annunzio Chieti Pescara - Facoltà di Economia e Commercio. La disciplina da assumere quale riferimento dovrebbe essere il decreto legislativo 27 gennaio 2010 numero 39 “Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE”. L’articolo 10 prevede che “il revisore legale e la società di revisione legale che effettuano la revisione legale dei conti di una società devono essere indipendenti da questa e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale”.

CAPO IV - CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Art. 17 – Direzione e coordinamento

1. Il Responsabile del Servizio Finanziario dirige e coordina il controllo sugli equilibri finanziari.
2. Il monitoraggio sul permanere degli equilibri finanziari è svolto costantemente dal Responsabile del Servizio Finanziario⁶. Con cadenza almeno trimestrale, il Responsabile del Servizio Finanziario formalizza l'attività di controllo attraverso un verbale ed attesta il permanere degli equilibri.
3. Nell'esercizio del controllo sugli equilibri finanziari il Responsabile del Servizio Finanziario rispetta i principi etici di cui al precedente articolo 16, nonché i principi contabili approvati dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli enti locali istituito presso il Ministero dell'Interno⁷.
4. Partecipano all'attività di controllo l'Organo di revisione, il Segretario dell'Unione, la Giunta e, qualora richiesti dal Responsabile del Servizio Finanziario, i Responsabili di servizio.

Art. 18 – Ambito di applicazione

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione⁸.
2. Il controllo sugli equilibri finanziari si estende a tutti gli equilibri previsti dalla Parte II del TUEL. In particolare, è volto a monitorare il permanere degli equilibri seguenti, sia della gestione di competenza che della gestione dei residui:
 - a) equilibrio tra entrate e spese complessive;
 - b) equilibrio tra entrate afferenti ai titoli I, II e III e spese correnti aumentate delle spese relative alle quote di capitale di ammortamento dei debiti;
 - c) equilibrio tra entrate straordinarie, afferenti ai titoli IV e V, e spese in conto capitale;

⁶ Il paragrafo 67 del *Principio Contabile Numero 2* deliberato il 18 novembre 2008 dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali istituito presso il Ministero dell'Interno prevede: "*il Responsabile del servizio finanziario ha l'obbligo di monitorare, con assiduità, gli equilibri finanziari di bilancio*".

⁷ Si tratta dei *postulati e dei principi contabili 1, 2 e 3* approvati dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali istituito presso il Ministero dell'Interno il 12 marzo ed il 18 novembre 2008.

⁸ Previsione del comma 2 dell'articolo 147-*quinquies* del TUEL inserito dal DL 174/2012.

- d) equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi;
 - e) equilibrio tra entrata a destinazione vincolata e correlate spese;
 - f) equilibrio nella gestione di cassa, tra riscossioni e pagamenti;
 - g) equilibri obiettivo del patto di stabilità interno.
3. Il controllo sugli equilibri finanziari comporta la valutazione degli effetti per il bilancio dell'ente in relazione all'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni⁹.

Art. 19 – Fasi del controllo

1. In occasione delle verifiche di cassa ordinarie svolte dall'Organo di revisione con cadenza almeno trimestrale, ai sensi dell'articolo 223 del TUEL, il Responsabile del Servizio Finanziario formalizza il controllo sugli equilibri finanziari.
2. Il Responsabile del Servizio Finanziario descrive le attività svolte ed attesta il permanere degli equilibri finanziari in un breve verbale. Il verbale è asseverato dall'organo di revisione.
3. Il Segretario dell'Unione accerta che il controllo sugli equilibri finanziari sia svolto e formalizzato attraverso il verbale con la periodicità minima prevista dal comma 1.
4. Entro cinque giorni dalla chiusura della verifica, il verbale asseverato dall'organo di revisione ed il resoconto della verifica di cassa, sono trasmessi alla Giunta esecutiva.

Art. 20 – Esito negativo

1. Qualora la gestione di competenze o dei residui, delle entrate o delle spese, evidenzii il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari o gli equilibri obiettivo del patto di stabilità, il Responsabile del Servizio Finanziario procede, senza indugio, alle segnalazioni obbligatorie previste dall'articolo 153 comma 6 del TUEL¹⁰.

⁹ Disposizione del nuovo articolo 147-*quinquies*, comma 3, del TUEL previsto dal DL 174/2012.

¹⁰ Articolo 153 comma 6, del TUEL: "il regolamento di contabilità disciplina le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del Responsabile finanziario al legale rappresentante dell'ente, al consiglio dell'ente nella persona del suo presidente, al Segretario ed all'organo di revisione, nonché alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzii il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio. In ogni caso la segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti. Il consiglio provvede al riequilibrio a norma dell'articolo 193, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della Giunta".

CAPO IV – IL CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 21 - Finalità del controllo di gestione

1. Il controllo di gestione è il sistema attraverso il quale si verifica lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, e, attraverso l'analisi dei risultati raggiunti, delle risorse acquisite e della comparazione tra costi e qualità dei servizi, si valuta l'efficienza, l'efficacia, la funzionalità e qualità di realizzazione degli stessi, desumendone indicazioni utili all'orientamento della gestione.
2. Il controllo di gestione in particolare è finalizzato a:
 - a) analizzare i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati, motivando gli scostamenti registrati;
 - b) conseguire l'economicità della gestione, attraverso il controllo dei costi e un'ottimizzazione delle risorse compatibile con conseguimento degli obiettivi prefissati;
 - c) verificare l'efficacia gestionale.
3. L'esercizio del controllo di gestione è un'attività diffusa ad ogni livello dell'organizzazione che compete in particolare a ciascun Responsabile, in riferimento alle attività organizzative e gestionali di propria competenza e agli obiettivi di cui è destinatario.

Art. 22 - Struttura operativa del controllo di gestione

1. Oltre all'attività di controllo di gestione svolta a tutti i livelli organizzativi, come sopra esposto, è individuata una unità organizzativa competente per la funzione del controllo di gestione, che ha il compito di:
 - a) supportare l'organizzazione ai vari livelli di Responsabilità nell'attività di gestione predisponendo
 - a) analisi, strumenti, ricerche, sia in modo sistematico su iniziativa dell'ufficio sia in base a richieste specifiche, in particolare degli amministratori e/o dei Responsabili;
 - b) fornire agli organi di direzione dell'ente tutti gli elementi utili all'esercizio della funzione di controllo.
2. Il controllo di gestione può essere demandato all'Ufficio unico associato per i controlli.
3. È compito dei Responsabili dei servizi collaborare con la struttura operativa del controllo di gestione, adottando le migliori soluzioni organizzative per consentire la realizzazione di un sistema informativo contabile utile a fornire le necessarie informazioni.

4. Fino alla data di attivazione dell'unità organizzativa di cui al comma 1, le funzioni relative al controllo di gestione sono svolte dal Servizio Finanziario.

Art. 23 - Oggetto del controllo di gestione

1. Il controllo di gestione è riferito ai seguenti principali contenuti dell'azione amministrativa:

- a) la coerenza rispetto ai programmi e ai progetti contenuti nei documenti di programmazione dell'ente e negli atti di indirizzo dell'Assemblea e della Giunta;
- b) l'adeguatezza delle risorse finanziarie disponibili rispetto agli obiettivi programmati;
- c) l'efficacia delle modalità di attuazione prescelte rispetto alle alternative possibili;
- d) l'analisi degli scostamenti;
- e) economicità della gestione dei servizi (calcolo del *break-even-point* per la determinazione delle tariffe, analisi sulle scelte di esternalizzazione);
- f) il rispetto dei vincoli normativi imposti sulla effettuazione delle spese.

Art. 24 - Fasi del controllo di gestione

Il controllo di gestione si articola nelle seguenti fasi:

- a) preventiva, concernente l'analisi del piano esecutivo di gestione e la definizione degli obiettivi da raggiungere nonché la verifica dell'adeguatezza e congruità delle risorse assegnate;
- b) concomitante, relativa al monitoraggio e rilevazione dei dati di gestione, con particolare attenzione ai costi e ricavi dei servizi e rilevazione dei risultati raggiunti in riferimento ai singoli servizi o centri di costo;
- c) successiva, mediante elaborazione di indici e parametri finanziari, economici e gestionali di risultato e di processo nonché di referti periodici inerenti l'attività complessiva dell'ente ovvero parti di essa (singoli servizi o centri di costo, programmi e progetti) e relazioni comparative con altre realtà.

Art. 25 - Modalità di rilevazione dei dati

1. Per l'esercizio della funzione di controllo di gestione l'unità organizzativa preposta si avvale di rilevazioni proprie e/o provenienti dai sistemi informativi dell'ente (contabili, organizzativi, amministrativi) che elabora mediante l'applicazione di tecniche e metodologie appropriate.

Art. 26 - Referto del controllo di gestione

1. L'attività del controllo di gestione si traduce in una reportistica periodica (analisi economiche, relazioni, documenti o rapporti di gestione, ecc.) annuale attraverso la quale vengono messi a disposizione i risultati e le informazioni acquisite.
2. I referti del controllo di gestione vengono trasmessi:
 - a) ai Responsabili dei servizi, ai fini del controllo operativo in modo da supportare le loro valutazioni sull'andamento della gestione;
 - b) al Presidente, alla Giunta esecutiva, e all'organismo di valutazione, ai fini del controllo strategico, in modo da supportare le valutazioni sulla congruenza delle scelte adottate con le strategie dell'amministrazione;
 - c) all'organo di revisione economico-finanziaria.
3. Il referto conclusivo di cui agli art. 198 e 198 bis del TUEL è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

CAPO V - NORME FINALI

Art. 27 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme contenute nel D.Lgs 267/2000, dal L. lgs 286/1999, nonché in altre norme specifiche.
2. Eventuali disposizioni regolamentari in contrasto con il presente regolamento sono abrogate.

Art. 28 - Entrata in vigore e rinvii

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione che lo approva.
2. Esso è stabilmente pubblicato sul sito internet dell'ente.

